Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Lunedì, 4 maggio 1931 - Anno IX** **Numero 102**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135 — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82 — **Trento:** M Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844 — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni »

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione dei fascicoli 1° e 2°, volume VII, edizione normale, dell'anno 1930 e fascicoli 1° e 2°, volume I, edizione normale, dell'anno 1931, nonchè dei fascicoli 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° del volume I, edizione economica, dell'anno 1931.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia - palazzo di via Arenula - Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. 24: **Società bolognese di elettricità, in Bologna:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1931. — **Società generale elettrica napoletana, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1931. — **Società mediterranea di elettricità, in Roma:** Elenco delle obbligazioni di prima serie sorteggiate nella terza estrazione del 31 marzo 1931. — Elenco delle obbligazioni di seconda serie sorteggiate nella prima estrazione del 31 marzo 1931. — **Società elettrica delle Calabrie, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1931. — **Società Vesuviana del gas, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1931. — **Società per applicazioni di energia elettrica, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1931.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. 25: **Ministero delle finanze:** Estrazioni dei premi assegnati ai Buoni del Tesoro novennali.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **675.**

LEGGE 9 aprile 1931, n. **406.**

Modificazioni alle vigenti disposizioni sulle concessioni ferroviarie di viaggio ai giornalisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il testo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 406, modificato col decreto-legge Luogotenenziale 17 giugno 1919, n. 1325, è modificato come segue:

« Ai giornalisti italiani e ai corrispondenti residenti in Italia dei principali giornali esteri che facciano del giornalismo la loro professione esclusiva e retribuita e siano iscritti nell'albo professionale possono essere concessi annualmente ventiquattro biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e quattro biglietti di sola an-

data a tariffa ordinaria differenziale a metà prezzo per i singoli membri della famiglia.

« Ai giornalisti italiani e ai corrispondenti residenti in Italia dei principali giornali esteri che facciano del giornalismo la loro professione principale, abituale e retribuita, e siano iscritti nell'albo professionale, possono esser concessi annualmente otto biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e quattro biglietti di sola andata a tariffa ordinaria differenziale a metà prezzo per i singoli membri della famiglia.

« Ai direttori e redattori dei principali giornali esteri, che risiedano all'estero e che facciano del giornalismo la loro professione esclusiva o principale, abituale e retribuita, possono essere concessi annualmente otto biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e alla famiglia la riduzione a metà prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per effettuare un viaggio in Italia.

« Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di accordare in via eccezionale ai giornalisti di cui al primo comma, che abbiano già utilizzati i ventiquattro biglietti ivi indicati, un numero di biglietti di sola andata non superiore a otto, con la stessa riduzione del settanta per cento in quanto la richiesta sia giustificata.

« Il regolamento determinerà le norme per le concessioni di cui al presente articolo ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 676.

REGIO DECRETO 17 aprile 1931, n. 405.

Autorizzazione di concorso per ufficiali medici, chimici farmacisti e veterinari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 629 del 21 marzo 1929;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico suddetto;

Visti i Regi decreti-legge 9 agosto 1929, n. 1457, e 24 luglio 1930, n. 1088, concernenti la proroga dell'efficacia delle disposizioni circa il divieto di assunzione di personale e norme per il riordinamento dei servizi;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di ricoprire, almeno in parte, per il momento, le vacanze esistenti nei ruoli degli ufficiali del corpo sanitario e veterinario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro Segretario di Stato per la guerra e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'assunzione in servizio permanente effettivo mediante concorsi per titoli ed esami, a norma delle disposizioni vigenti, di 40 tenenti medici, 15 tenenti chimici farmacisti, 20 tenenti veterinari.

Il Ministro Segretario di Stato per la guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 307, *foglio* 91. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 677.

REGIO DECRETO 16 aprile 1931, n. 409.

Aumento da 64 a 76 dei posti di vicesegretario nell'Amministrazione dell'interno, messi a concorso col decreto Ministeriale 5 aprile 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 28 settembre 1929 col quale fu autorizzata, in deroga al divieto sancito dal R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, l'assunzione di 150 vicesegretari in prova nell'Amministrazione dell'interno;

Veduto il decreto Ministeriale 29 settembre 1929 con cui fu bandito il concorso per 150 posti di vicesegretario nella Amministrazione dell'interno;

Veduto il decreto Ministeriale 5 aprile 1930, con cui, in base ai risultati delle prove scritte del concorso indetto con decreto Ministeriale 29 settembre 1929, fu bandito un nuovo concorso per l'ammissione di 64 vicesegretari in prova;

Considerato che risultano ora coperti soltanto 74 dei 150 posti suddetti;

Ritenuto che per inderogabili ed urgenti esigenze di servizio si rende assolutamente indispensabile l'assunzione del maggior numero possibile di funzionari di gruppo *A* nella Amministrazione dell'interno;

Veduto l'art. 1° della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il numero dei posti di vicesegretario in prova presso l'Amministrazione dell'interno, messi a concorso con decreto Ministeriale 5 aprile 1930, è elevato a 76.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 92. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 678.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 aprile 1931, n. **410**.

Concessione di un nuovo termine per il conferimento della cittadinanza agli stranieri residenti a Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1928, n. 2698, convertito nella legge 10 giugno 1929, n. 1025, recante norme per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di concedere al prefetto di Fiume un nuovo termine per i conferimenti di cittadinanza di cui trattasi, nonchè l'opportunità di stabilire anche un termine per la presentazione delle relative domande da parte degli interessati;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1931 è consentito agli stranieri residenti a Fiume di presentare le domande per il conferimento della cittadinanza italiana ai sensi del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2698.

Il prefetto di Fiume deve pronunciarsi sulle domande non oltre il 30 giugno 1932. Questo termine potrà essere prorogato per un periodo che, nel complesso, non superi i sei mesi, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per gli affari esteri e per la giustizia.

Art. 2.

Per l'età di 18 anni, di cui è cenno nell'art. 6 del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2698, sarà presa in considerazione la data della presentazione della domanda di conferimento della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 93. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1931.

Proroga della gestione straordinaria dell'Opera pia « Ricovero Foraboschi » in Perugia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1931, col quale fu prorogato fino al 31 marzo il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1928, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Ricovero Foraboschi », con sede in Perugia;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 30 giugno 1931.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(3087)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1931.

Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri, il sig. Cavallo Paolo fu Francesco venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'atto in data 3 aprile 1931-IX con il quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni;

Decreta:

Con effetto dal 3 aprile 1931-IX sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Cavallo Paolo da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 25 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(3086)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2580/50 Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Adamic Giuseppe fu Giovanni e di Orsola Trampus, nato a Castelgiovanni il 2 agosto 1851 residente a Comeno, fraz. Castelgiovanni n. 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Adamic Veronica, nata a Castelgiovanni il 13 gennaio 1894, figlia;
Adamic Luigi, nato a Castelgiovanni il 17 settembre 1891, figlio;
Adamic Luigia di Giovanni Dugulin, nata a Castelgiovanni l'8 novembre 1892, nuora;
Adamic Daniza di Luigi, nata a Castelgiovanni il 29 giugno 1915, nipote;
Adamic Draghiza di Luigi, nata a Castelgiovanni il 20 agosto 1919, nipote;
Adamic Slaviza di Luigi, nata a Castelgiovanni il 13 giugno 1922, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1495)

N. 2580/51 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Adamic Pietro fu Giuseppe e di Losci Francesca, nato a Rublie il 23 giugno 1869 residente a Comeno, fraz. Scherbina n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Adamic Vincenza di Andrea Colia, nata a Scherbina il 5 aprile 1871, moglie;
Adamic Paola, nata a Scherbina il 20 dicembre 1895, figlia;
Adamic Raffaele, nato a Scherbina il 29 novembre 1900, figlio;
Adamic Giuliano, nato a Scherbina il 25 settembre 1909, figlio;
Adamic Elena, nata a Scherbina il 12 gennaio 1913, figlia;
Adamic Olga di Giovanni Cotic, nata a Scherbina il 24 agosto 1900, nuora;
Adamic Giovanna di Raffaele, nata a Scherbina il 21 novembre 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1496)

N. 2580/42 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Adamic Giuseppe di Paolo e di Ghez Giuseppina, nato a Castelgiovanni il 7 marzo 1896 residente a Comeno, fraz. Dolpiccolo n. 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Adamic Giuseppina di Giuseppe Kukania, nata a Dolpiccolo il 27 settembre 1895, moglie;
Adamic Carlo, nato a Dolpiccolo il 12 marzo 1922, figlio;
Adamic Mario, nato a Dolpiccolo il 22 settembre 1923, figlio;
Adamic Berta Maria, nata a Dolpiccolo il 5 gennaio 1926, figlia;
Adamic Stanislao Giuseppe, nato a Dolpiccolo il 17 novembre 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1497)

N. 2580/40 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Adamic Giovanni fu Giuseppe e di Lozei Francesca, nato a Rublie il 25 dicembre 1863 residente a Comeno, fraz. Rublie n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Adamic Maddalena di Andrea Colia, nata a Scherbina il 21 luglio 1866, moglie;
Adamich Rosa di Giovanni, nata a Rublie il 19 maggio 1894, figlia;
Adamic Maria di Giovanni, nata a Rublie il 10 settembre 1903, figlia;
Adamic Giuseppe di Giovanni, nato a Rublie l'8 febbraio 1898, figlio;
Adamic Paola di Giuseppe Svara, nata a Sutta il 13 febbraio 1903, nuora;
Adamic Giuseppe di Giuseppe, nato a Rublie il 22 agosto 1926, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1498)

N. 2580/56 - Div. I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Adamic Giovanna in Kukanja fu Antonio e fu Losei Antonia, nata a Rublie il 6 maggio 1889, residente a Comeno n. 119, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Adami ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Comeno, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(1507)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Camera dei deputati, in data 24 aprile 1931-IX, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, concernente il riparto degli utili di gestione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese dall'esercizio finanziario 1928-29 in poi.

(3088)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, nella seduta del 24 aprile corrente anno, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 311, per la soppressione dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria e per la concessione dei mutui richiesti all'Istituto stesso.

(3089)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 93.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° maggio 1931 - Anno IX

Francia	74.63	Oro	368.52
Svizzera	367.93	Belgrado	33.60
Londra	92.89	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.68	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	200 —	Norvegia	5.112
Belgio	2.659	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.549	Svezia	5.117
Vienna (Schillinge)	2.687	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.60	Danimarca	5.112
Romania	11.37	Rendita 3,50 %	73.45
Peso Argentino Oro	14.005	Rendita 3,50 % (1902)	68.75
Peso Argentino Carta	6.12	Rendita 3 % lordo	43.675
New York	19.099	Consolidato 5 %	84.625
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	80.525

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 3 dal 1° al 15 febbraio 1931 - Anno IX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Alessandria	Agliano d'Asti	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	—	1
Id.	Frinco	B	—	1
Aosta	Caluso	B	—	1
Id.	Locana	B	—	1
Avellino	Avella	B	—	1
Benevento	Paduli	S	—	1
Brescia	Bienno	B	—	1
Brindisi (a)	Francavilla Fontana	B	1	—
Campobasso	Bagnoli del Trigno	O	—	1
Como	Lierna	B	—	1
Id.	Rovi Porro	B	—	1
Enna	Aidone	B	—	1
Firenze	Empoli	B	—	1
Id.	Montemurlo	B	—	1
Id.	Pelago	B	—	1
Foggia	Anzano degli Irpini	O	1	—
Id.	Cerignola	E	—	1
Id.	Id.	O	4	—
Id.	Foggia	O	1	—
Id.	Poggio Imperiale	O	1	—
Id.	S. Giovanni Rotondo	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Frosinone	Veroli	B	—	1
Macerata	Morrovalle	B	1	—
Id.	Recanati	B	—	1
Matera	Montalbano	O	1	—
Messina	Barcellona P. di Gotto	B	—	1
Milano	Milano	B	—	1
Id.	Turano	B	—	1
Novara	Casalvolone	B	—	1
Id.	Novara	B	—	1
Id.	Trecate	B	—	1
Pisa	S.ta Croce sull'Arno	B	—	1
Pistoia	Ponte Buggianese	B	—	1
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	B	1	—
Roma	Albano	B	—	1
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Cisterna	B	—	1
Id.	Monterotondo	B	1	—
Id.	Roma	B	2	1
Id.	Tivoli	B	1	—
Salerno	Cava dei Tirreni	B	—	1
Id.	Salerno	B	—	2
Sassari	Usini	E	—	1
Siracusa	Pachino	B	1	—
Taranto	Castellaneta	B	—	1
Id.	Manduria	O	2	—
Verona	Badia Calavena	B	—	1
Vicenza	Arzignano	B	—	1
			19	38

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio sintomatico.				
Arezzo	Poppi	S	—	1
Bolzano	Brennero	B	—	1
Campobasso	Cercemaggiore	B	—	1
Foggia	Montesant'angelo	B	—	1
Modena	Modena	B	—	1
Roma	Tolfa	B	1	—
Sassari	Villanova	B	1	—
Trento	Brentonico	B	—	1
			2	6
Afta epizootica.				
Alessandria	Asti	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	2	—
Id.	Casalnoceto	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Id.	Cerrina	B	2	—
Id.	Pontecurone	B	2	—
Id.	Rosignano	B	1	—
Aosta	Castellamonte	B	1	—
Belluno	Borca	B	4	12
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Castellavazzo	B	—	1
Id.	Cortina d'Ampezzo	B	8	—
Id.	Mel	B	1	1
Id.	Vodo	B	5	5
Bergamo	Albino	B	4	1
Id.	Bergamo	B	5	1
Id.	Borgounito	B	—	3
Id.	Cividate al Piano	B	—	1
Id.	Leffe	B	1	—
Id.	Rovella	B	3	—
Id.	Scanzorosciate	B	1	—
Id.	Suisio	B	2	—
Bologna	Castel Guelfo	B	1	—
Id.	Gaggio Montano	B	—	1
Bolzano	Lagundo	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Capriolo	B	—	3
Id.	Carpenedolo	B	—	1
Id.	Collebeato	B	—	1
Id.	Desenzano del Garda	B	—	3
Id.	Ghedi	B	—	2
Id.	Isorella	B	—	1
Id.	Manerba	B	—	1
Id.	Nave	B	—	3
Id.	Orzinuovi	B	—	11
Id.	Pozzolengo	B	—	2
Id.	Verolanuova	B	—	3
Como	Bregnano	B	—	1
Id.	Cadorago	B	2	—
Id.	Canzo	B	2	—
Id.	Casatenovo	B	—	1
Id.	Caslino d'Erba	B	1	—
Id.	Como	B	1	—
Id.	Fino Mornasco	B	3	—
Id.	Guanzate	B	1	—
Id.	Inverigo	B	1	—
Id.	Lecco	B	1	—
Id.	Monticello	B	—	1
Id.	Osnago	B	1	—
Id.	Santa Valeria	B	1	—
Id.	Seprio	B	1	—
Id.	Trevano	B	—	1
Cremona	Cappella de' Picenar.	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Cremona	Gabbioneta Binanuova	B	—	1
Id.	Gadesco Pieve Delm.	B	—	1
Id.	Soncino	B	1	—
Id.	Stagno Lombardo	B	1	—
Firenze	Empoli	B	2	1
Id.	Greve	B	1	—
Foggia	Cerignola	B	—	1
Id	Id.	O	—	2
Forlì	Cesena	B	1	—
Id.	Gambettola	B	1	—
Id.	S.ta Sofia	B	—	2
Id.	Savignano di Rom.	B	—	1
Frosinone	Ripi	B	—	1
Genova	Campomorone	B	—	1
Id.	Genova	B	5	1
Id.	Mignanego	B	—	3
Id.	Propata	B	7	1
Id.	Serra Riccò	B	1	—
Id.	Sori	B	5	—
Id.	Valbrevenna	B	1	—
Livorno	Rosignano Marittimo	B	3	—
Lucca	Capannori	B	2	—
Id.	Lucca	B	4	—
Id.	Massarosa	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Seravezza	B	1	—
Milano	Besana Brianza	B	—	1
Id.	Borghetto	B	—	1
Id.	Correzzana	B	—	1
Id.	Peschiera	B	—	1
Id.	Pozzuolo	B	—	1
Id.	S. Colombano	B	—	1
Id.	Senna Lodigiana	B	—	1
Id.	Sesto San Giovanni	B	—	1
Id.	Sovico	B	—	1
Id.	Triuggio	B	—	1
Modena	Montese	B	1	—
Novara	Bergamasca	B	—	1
Id.	Caltignaga	B	1	—
Padova	Bovolenta	B	—	1
Id.	S. Martino di Lupari	B	2	1
Id.	Teolo	B	—	1
Parma	Fontanellato	B	2	1
Pavia	Belgioioso	B	—	1
Id.	Cervesina	B	1	—
Id.	Cornale	B	1	—
Id.	Mezzana Bigli	B	1	—
Id.	Montù Beccaria	B	1	2
Id.	Olevano	B	—	1
Id.	Palestro	B	1	—
Id.	S. Cristina e Bissone	B	—	2
Id.	S. Maria della Versa	B	1	—
Id.	Spessa	B	—	2
Id.	Torrazza Coste	B	1	—
Id.	Vigevano	B	—	2
Id.	Voghera	B	2	—
Pesaro e Urbino	Fano	B	—	2
Id.	Mondolfo	B	—	1
Piacenza	Cadeo	B	1	—
Id.	Calendasco	B	1	—
Id.	Caorso	B	3	1
Id.	Carpaneto	B	1	—
Id.	Rottofreno	B	1	—
Id.	S. Pietro in Cerro	B	1	—
Id.	Villanova	B	1	—
Pisa	Montecatini	B	1	—
Pistoia	Pistoia	B	1	—
Id.	Uzzano	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Gualtieri	B	1	—
Rieti	Castel di Tora	O	1	—
Id.	Greccio	O	1	—
Id.	Poggio Mirteto	B	—	1
Id.	Rieti	O	—	2
Roma	Roma	B	—	1
Savona	Savona	B	—	1
Siena	Asciano	B	1	—
Id.	Casteln. Berardenga	O	—	1
Sondrio	Mese	B	1	—
Torino	Barbania	B	—	1
Id.	Gassino	B	1	3
Id.	Giaveno	B	—	1
Id.	Moncalieri	B	—	1
Id.	Pinerolo	B	—	1
Id.	Poirino	B	1	—
Id.	Rocca Canavese	B	—	2
Treviso	Istrana	B	3	—
Id.	Povegliano	B	—	1
Id.	Volpago	B	2	—
Udine	Udine	B	—	2
Varese	Angera	B	—	1
Id.	Arsago	B	—	1
Id.	Caronno Milanese	B	1	—
Id.	Cislago	B	—	1
Id.	Fagnano Olona	B	—	1
Id.	Mornago	B	1	—
Venezia	Iesolo	B	1	—
Id.	S. Donà di Piave	B	—	1
Vercelli	Livorno Ferraris	B	—	2
Id.	Salussola	B	—	1
Verona	Bevilacqua	B	1	—
Id.	Casteln. di Verona	B	—	1
Id.	Dolcè	B	2	—
Id.	Pastrengo	B	1	—
Id.	Monteforte d'Alpone	B	1	—
Id.	S. Pietro di Morubio	B	—	1
Id.	Valeggio sul Mincio	B	1	—
Id.	Verona	B	1	—
Vicenza	Arzignano	B	—	2
Id.	Brogliano	B	—	2
Id.	Cornedo	B	—	1
Id.	Malo	B	—	1
Id.	Sarego	B	1	1
			150	147

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Arezzo	Cortona	S	3	—
Id.	Terranova Bracciolini	S	1	—
Bari delle Puglie	Putignano	S	1	—
Bolzano	Bolzano	S	—	2
Campobasso	Casacalenda	S	2	—
Catania	Acireale	S	—	1
Chieti	Casoli	S	4	—
Id.	Crecchio	S	1	—
Id.	Lanciano	S	—	4
Cosenza	Cerchiara di Calabria	S	—	9
Id.	Luzzi	S	—	1
Fiume	Fiume	S	2	—
Foggia	Biccari	S	—	1
Id.	Serracapriola	S	2	1
Gorizia	Caporetto	S	—	1
Id.	Vipacco	S	—	1
Grosseto	Roccastrada	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Malattie infettive dei suini.*			
Mantova (*a*)	Gonzaga	S	4	—
Id.	Magnacavallo	S	2	—
Id.	Pegognaga	S	1	—
Milano	Milano	S	—	1
Modena	S. Prospero	S	1	—
Novara	Vespolate	S	1	—
Perugia	Magione	S	1	—
Id.	Marsciano	S	1	—
Pescara	Città S. Angelo	S	1	—
Roma	Monteporzio	S	1	—
Salerno	Sicignano	S	1	—
Id.	Tramonti	S	2	—
Sassari	Buddusò	S	—	1
Siena	Radicondoli	S	1	1
Teramo	Isola del Gran Sasso	S	1	—
Terni	Montegabbione	S	1	—
Treviso	S. Vendemiano	S	—	1
Trieste	Trieste	S	2	—
Udine	Bagnaria Arsa	S	—	1
Id.	Pasian di Prato	S	—	1
Venezia	Pramaggiore	S	1	—
Id.	S. Stino di Livenza	S	1	—
			39	28
	Morva.			
Bari delle Puglie	Molfetta	E	—	1
Milano	Milano	E	—	1
Napoli	Arzano	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	1	—
Ravenna	Cervia	E	1	—
Roma	Roma	E	—	2
			4	4
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Avellino	E	—	1
Id.	Contrada	E	2	—
Id.	Mercogliano	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	1	1
Id.	Pietradefusi	E	2	—
Id.	Pratola Serra	E	1	—
Id.	S. Mart. Valle Caudina	E	1	—
Bari delle Puglie	Barletta	E	1	—
Id.	Valenzano	E	1	—
Benevento	Alvignano	E	1	—
Id.	Benevento	E	1	3
Id.	Guardia Sanframondi	E	2	—
Caltanissetta	Butera	E	—	1
Campobasso	Bojano	E	4	—
Foggia	Castelluccio de' Sauri	E	—	1
Id.	Cerignola	E	1	—
Id.	Torre Maggiore	E	1	—
Messina	Messina	E	4	—
Napoli	Afragola	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Frignano	E	—	1
	Segue *Farcino criptococcico.*			
Id.	Giugliano	E	2	—
Id.	Marigliano	E	1	2
Id.	Napoli	E	7	3
Id.	Poggiomarino	E	4	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	3	—
Id.	Pompei	E	1	1
Id.	S. Maria Capua Veter.	E	10	—
Id.	S. Antimo	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	4	—
Id.	Trentola	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	12	—
Pavia	Voghera	E	—	1
Salerno	Agropoli	E	1	—
Id.	Angri	E	—	2
Id.	Battipaglia	E	2	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	2
Id.	Mercato S. Severino	E	1	1
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	1
Id.	Salerno	E	1	2
Id.	S. Valentino Torio	E	2	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Siano	E	1	1
Id.	Vallo della Lucania	E	1	5
			87	29
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	—	2
Bari delle Puglie	Gravina	Cn	—	1
Napoli	Marigliano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	9
Id.	Saviano	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Ragusa	Ragusa	Cn	1	—
Id.	S. Croce Camerina	B	1	—
Salerno	Battipaglia	Cn	—	1
Id.	Cava dei Tirreni	Cn	—	1
Id.	Giffoni Valle Piana	Cn	—	1
Id.	Mercato S. Severino	Cn	—	1
Id.	Nocera Inferiore	Cn	—	1
Id.	Sarno	Cn	—	1
Venezia	Chioggia	Cn	—	1
			2	22
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	2	—
Aquila degli Abruzzi	Ofena	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	—	2
Campobasso	Campobasso	E	5	—
Id	Campodipietra	E	1	—
Id	Jelsi	E	2	—
Id	Montecilfone	E	1	—
Id.	S. Giovanni in Galdo	E	1	—
Foggia	Castelluccio Valmag.	O	3	1
Id	Cerignola	E	1	—
Id.	Stornarella	E	1	—
Id.	Troia	O	4	1
Grosseto	Manciano	O	1	—
Macerata	Fiastra	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue Rogna.			
Macerata	Pieve Torina	O	1	—
Matera	Pisticci	O	1	—
Perugia	Foligno	O	4	—
Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id	Cincto Romano	O	1	—
Id.	Licenza	O	1	—
Id.	Manziana	O	1	—
Id.	Roma	O	5	3
Id.	Vicovaro	O	—	1
Id.	Zagarolo	O	1	—
Salerno	Romagnano al Monte	O	—	1
Terni	Guardea	O	1	—
Id.	Terni	O	2	1
Viterbo	Civita Castellàna	O	3	—
Id.	Civitella d'Agliano	O	—	1
Id.	Graffignano	O	1	—
Id	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Tarquinia	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	2	—
			53	11
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Frosinone	Frosinone	O	—	1
Roma	Monterotondo	O	1	—
Id.	Riano	O	—	1
Id.	Roma	O	1	—
Salerno	Salento	Cp	—	1
Viterbo	Tarquinia	O	1	—
			3	3
	Vaiuolo ovino.			
Siena	Monticiano	O	—	1
	Aborto epizootico.			
Arezzo	Arezzo	B	1	—
Belluno	Belluno	B	2	—
Id.	Cesiomaggiore	B	1	—
Id.	Cortina d'Ampezzo	B	1	—
Id	Feltre	B	1	1
Id.	Limana	B	2	—
Id.	Mel	B	7	—
Id.	Pieve di Cadore	B	2	—
Id.	Santa Giustina	B	1	—
Id.	Sedico	B	3	—
Id.	Selva di Cadore	B	3	—
Id.	Trichiana	B	1	—
Bolzano	Laiòn	B	—	1
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Bondeno	B	—	3
Id.	Ferrara	B	—	1
Id.	Formignana	B	—	1
Id.	Portomaggiore	B	—	2
Id.	Ro	B	—	1
Foggia	Torremaggiore	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue Aborto epizootico.			
Livorno	Collesalvetti	B	2	—
Mantova (*a*)	Bagnolo	B	1	—
Id	Gonzaga	B	4	—
Id.	Marcaria	B	3	—
Id.	Motteggiana	B	4	—
Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Bomporto	B	5	2
Id.	Camposanto	B	1	1
Id.	Carpi	B	14	—
Id.	Castelnuovo Rangone	B	6	—
Id.	Castelvetro	B	7	1
Id.	Cavezzo	B	2	—
Id.	Finale	B	6	—
Id.	Fiorano	B	4	2
Id.	Formigine	B	4	1
Id.	Maranello	B	3	—
Id.	Mirandola	B	3	—
Id	Modena	B	55	—
Id	Nonantola	B	5	—
Id.	Pievepelago	B	1	—
Id.	Prignano	B	2	1
Id.	Ravarino	B	16	2
Id.	S. Cesario	B	7	—
Id.	S. Prospero	B	7	—
Id.	Sassuolo	B	1	1
Id.	Soliera	B	1	1
Id.	Spilamberto	B	1	—
Id.	Zocca	B	1	—
Novara	Granozzo	B	—	2
Reggio nell'Emilia	Campegine	B	1	—
Id.	Casalgrande	B	1	—
Id.	Guastalla	B	2	—
Id.	Montecchio	B	2	—
Id.	Reggio Emilia	B	4	—
Treviso	Valdobbiadene	B	—	1
Udine	Sacile	B	—	3
Venezia	S. Stino di Livenza	B	1	—
Id	Torre di Mosto	B	2	—
Vicenza	Isola Vicentina	B	—	1
			205	31
	Tubercolosi bovina.			
Arezzo	Cortona	B	—	1
Bari delle Puglie	Bari	B	—	5
Id.	Ruvo di Puglia	B	—	1
Id.	Terlizzi	B	—	1
Grosseto	Pitigliano	B	—	1
Pescara	Pescara	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
			—	11
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Comunanza	B	1	2
Id.	Fermo	B	—	1
Id.	S. Elpidio a Mare	B	1	3
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Portomaggiore	B	—	1
Parma	Sorbolo	B	—	1
Pisa	Montescudaio	B	—	1
			2	10

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti - Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti - Nuovi denunziati
Influenza del cavallo.				
Agrigento	Cattolica Eraclea	E	3	—
Id.	Montallegro	E	—	2
			3	2
Barbone dei bufali.				
Foggia	S. Nicandro Gargan.	Bf	—	1
Colera dei polli.				
Benevento	Apice	P	4	1
Id.	Paduli	P	—	3
Foggia	Monteleone di Puglia	P	1	—
Id.	Serracapriola	P	—	1
Napoli	Afragola	P	2	10
Ragusa	Comiso	P	1	1
			8	16

(1669)

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	27	48	57
Carbonchio sintomatico	8	8	8
Afta epizootica	40	163	297
Malattie infettive dei suini	27	39	67
Morva	5	7	8
Farcino criptococcico	11	47	116
Rabbia	6	15	24
Rogna	12	35	64
Agalassia contagiosa delle pecore e e delle capre	4	6	6
Vaiuolo ovino	1	1	1
Aborto epizootico	14	59	236
Tubercolosi bovina	5	7	11
Diarrea dei vitelli	4	7	12
Influenza del cavallo	1	2	5
Barbone dei bufali	1	1	1
Colera dei polli	4	6	24

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.
(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA

Monopolio di pubblicità sulle strade statali.

Si comunica che con decreto Ministeriale 18 aprile c. a., registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1931, registro n. 5, foglio n. 369, l'Azienda Autonoma Statale della Strada (A.A.S.S.) ha dichiarato la Società Organizzazione Grafica Editoriale Pubblicitaria (O.G.E.P.) decaduta dalla concessione del servizio di pubblicità sulle strade statali od in vista di esse.

La gestione è stata temporaneamente affidata ad un commissario straordinario nella persona del comm. rag. Paride Andrioli, ragioniere capo dell'Azienda stessa.

Roma, 2 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
presidente dell'Azienda Autonoma Statale della Strada
F. LA FARINA.

(3092)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sette borse di perfezionamento presso un Istituto superiore estero, per l'anno accademico 1931-32.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il capo VIII del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n 674;

Veduto il capo VIII del regolamento generale per l'istruzione superiore di agraria e di medicina veterinaria, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Decreta:

È aperto il concorso a sette borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore estero, per l'anno accademico 1931-32.

da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà di giurisprudenza; di lettere e filosofia; di medicina e chirurgia; di scienze fisiche, matematiche e naturali; una per le Scuole d'ingegneria; una per gli Istituti superiori agrari; una per gl'Istituti superiori di medicina veterinaria.

L'importo di ciascuna borsa sarà uguale a quello della borsa di perfezionamento presso un Istituto superiore del Regno, e cioè: di L. 7000, aumentato di un supplemento che non potrà essere minore di L. 3000 e non potrà essere maggiore di L. 6000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in una delle anzidette Facoltà, Scuole o Istituti da non oltre quattro anni computati alla data di scadenza del concorso.

Alla borsa di perfezionamento per le Facoltà di giurisprudenza possono concorrere anche i laureati in scienze politiche; alla borsa di perfezionamento per le Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali possono concorrere anche i laureati in chimica e farmacia o in chimica industriale; alla borsa di perfezionamento per le Scuole d'ingegneria possono concorrere anche i laureati in architettura.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore) non più tardi del 15 giugno 1931-IX.

La domanda, con l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

2° curriculum degli studi compiuti;

3° certificato di buona condotta politica e morale, debitamente legalizzato e di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda;

4° almeno una memoria a stampa o manoscritta, in tre copie;

5° qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

6° un elenco, in quattro copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

Tale disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato; ma, a parità di merito tra due o più concorrenti, sarà data la preferenza al cultore delle seguenti discipline:

a) Facoltà di giurisprudenza: economia politica; diritto civile;

b) Facoltà di lettere e filosofia: lingua e letteratura inglese; storia delle religioni;

c) Facoltà di medicina e chirurgia: igiene e batteriologia;

d) Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali: biologia generale;

e) Scuole d'ingegneria: impianti industriali;

f) Istituti superiori agrari: selvicoltura;

g) Istituti superiori di medicina veterinaria: podologia e ostetricia.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato; i pacchi contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto all'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento, e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(3090)

Concorso a otto borse di perfezionamento presso un Istituto superiore nazionale, per l'anno accademico 1931-32.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il capo VIII del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Veduto il capo VIII del regolamento generale per l'istruzione superiore di agraria e di medicina veterinaria, approvato con Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Decreta:

È aperto il concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno, per l'anno accademico 1931-32, da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà di giurisprudenza; di lettere e filosofia; di medicina e chirurgia; di scienze fisiche, matematiche e naturali; una per gl'Istituti superiori agrari; una per gli Istituti superiori di medicina veterinaria; una per gli studi di geografia; una per gli studi di ottica.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore del Regno, liberamente a scelta dell'assegnatario. Quella di ottica sarà usufruita presso l'Istituto di ottica di Firenze (Arcetri).

L'importo delle borse per ciascuna delle quattro Facoltà e per gli Istituti superiori agrari e per gl'Istituti superiori di medicina veterinaria è di L. 7000 ciascuna.

L'importo delle borse per gli studi di perfezionamento in geografia e in ottica è di L. 5000 ciascuna.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in una delle anzidette Facoltà o Istituti da non oltre quattro anni computati alla data di scadenza del concorso.

Alla borsa di perfezionamento per le Facoltà di giurisprudenza possono concorrere anche i laureati in scienze politiche; alla borsa di perfezionamento per le Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali possono concorrere anche i laureati in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in ingegneria, o in architettura; alla borsa di perfezionamento per gli studi di geografia sono ammessi a concorrere oltre i laureati in geografia anche i laureati dalle altre Facoltà e Scuole universitarie; alla borsa di perfezionamento per gli studi di ottica sono ammessi a concorrere i laureati in fisica o in matematica.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore), non più tardi del 15 giugno 1931-IX.

La domanda, con l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti;

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2° curriculum degli studi compiuti;

3° certificato di buona condotta politica e morale, debitamente legalizzato e di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda;

4° almeno una memoria a stampa o manoscritta, in tre copie;

5° qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

6° un elenco, in quattro copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

Tale disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato; ma, a parità di merito tra due o più concorrenti, sarà data la preferenza, per le prime sei borse, al cultore delle seguenti discipline:

a) Facoltà di giurisprudenza: diritto corporativo;

b) Facoltà di lettere e filosofia: lingua e letteratura latina;

c) Facoltà di medicina e chirurgia: clinica oculistica;

d) Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali: fisica sperimentale;

e) Istituti superiori agrari: patologia vegetale;

f) Istituti superiori di medicina veterinaria: patologia medica.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato; i pacchi contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento, e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(3091)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

Concorso ad un posto di allievo tecnico nel ruolo dei monopoli di Stato (gruppo A - servizio coltivazioni tabacchi).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923 sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato modificati dal R. decreto 21 marzo 1930, n. 219;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 che approva l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visti i Regi decreti n. 1047 del 27 giugno 1929 e n. 1491 del 20 novembre 1930 riguardanti il trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per la nomina ad un posto di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di 1ª categoria gruppo *A* dei Monopoli di Stato; branca di servizio: coltivazioni tabacchi.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso predetto:

1° gli impiegati appartenenti alla data del 18 dicembre 1930, ai ruoli delle Amministrazioni statali di gruppo *B;*

2° il personale che presti servizio ininterrotto almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che abbia esercitato alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Non costituisce interruzione l'allontamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso predetto i candidati dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato presso il Ministero delle finanze, non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda redatta in bollo di L. 5 con la precisa indicazione del proprio recapito, corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto abbia compiuti diciotto anni di età;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano con godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato penale generale del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

e) certificato di stato di famiglia;

f) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e pei minorati per la causa nazionale, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati a visita sanitaria di controllo seguendo all'uopo per gl'invalidi ed i minorati la procedura di cui all'art. 5, comma 4°, della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ed all'art. 30 del citato regolamento;

g) certificato di esito di leva o stato di servizio, oppure foglio di congedo illimitato dal servizio militare con la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore, o documento di riforma. Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della residenza;

h) fotografia di data recente con la firma autenticata da un pubblico ufficio a ciò autorizzato, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

i) diploma originale di laurea in chimica pura. Al diploma originale di laurea può sostituirsi copia autentica di esso.

Tutti i citati documenti devono essere redatti in competente carta da bollo e legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del relativo invio. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato dovranno unire all'istanza soltanto i documenti di cui alle lettere *e)* ed *i)* e copia dello stato di servizio. Il personale non di ruolo dovrà inoltre produrre un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale è addetto, da cui risultino gli estremi della autorizzazione dell'assunzione in servizio, ed inoltre che il candidato presta servizio ininterrotto almeno dal 31 dicembre 1928, e che alla data del 18 dicembre 1930 esercitava le funzioni proprie del ruolo e del gruppo per il quale concorre.

La tardiva presentazione dell'istanza od anche di uno solo dei documenti predetti sarà motivo di esclusione dal concorso; lo stesso effetto produce la presentazione di uno o più documenti irregolari nel bollo.

Il Ministro con decreto non motivato e insindacabile può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato; ai candidati non ammessi ed a quelli che non saranno dichiarati vincitori del concorso saranno restituiti a richiesta, i documenti presentati meno la domanda di ammissione.

I concorrenti dovranno indicare nella domanda se e per quale lingua estera intendono sostenere prova di esame.

Art. 4.

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova pratica di chimica analitica qualitativa e relazione scritta sulle prove eseguite e sui risultati ottenuti;

b) prova pratica di chimica analitica quantitativa e relazione scritta sulle prove eseguite e sui risultati ottenuti;

c) prova orale, la quale verterà, oltre che sulla discussione delle relazioni delle prove di cui alle lettere precedenti, su di un argomento di chimica generale.

La prova facoltativa di lingue estere sarà orale, e consisterà nella dimostrazione di saper tradurre correntemente un brano di libro o di una pubblicazione scientifica o tecnologica.

Le prove anzidette si svolgeranno in Roma in locali e giorni da stabilirsi del prossimo settembre e che saranno comunicati tem-
concorso insieme con l'ora dell'inizio delle prove stesse.
pestivamente per lettera raccomandata agli aspiranti ammessi al

Art. 5.

Ogni commissario disporrà di:

dieci punti per ciascuna prova scritta;

dieci punti per la prova orale;

dieci punti per la prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove pratiche, del punto ottenuto in quella orale e del punto attribuito alla prova facoltativa di lingue estere.

Il posto messo a concorso sarà conferito al candidato che ha riportato la maggiore votazione complessiva.

A parità di merito sarà data la preferenza:

a) ai decorati al valor militare;

b) ai mutilati ed invalidi di guerra inscritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi inscritti alle altre categorie non indicate alla lettera *b)*;

d) agli insigniti di croce di guerra al valore;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

f) agli ex combattenti.

Per ognuna delle sopra indicate categorie sarà inoltre data la preferenza agli ammogliati con prole rispetto a quelli senza prole; ed a questi ultimi rispetto ai celibi.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al capo 6° della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Per ciascuna prova pratica ai candidati è assegnato un termine ritenuto sufficiente dalla Commissione.

La prova orale durerà non meno di mezz'ora, nè più di un'ora per ciascun candidato.

Ai concorrenti è vietato durante le prove pratiche di comunicare con gli estranei o tra di loro e di portare seco appunti, manoscritti, libri ed opuscoli di qualsiasi genere, e neppure carta da scrivere dovendo le relazioni delle prove, a pena di nullità, essere scritte su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso con deliberazione insindacabile della Commissione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato allievo tecnico, salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei ove non si trovi nelle condizioni volute dall'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e sarà assegnato a prestare servizio, come prima destinazione, all'Istituto sperimentale didattico « Leonardo Angeloni » in Scafati (Salerno).

Al nominato sarà prefisso un termine per assumere servizio nella citata sede. Qualora entro tale termine, escluso il caso in cui egli si trovi sotto le armi per obbligo di leva, non assuma le funzioni del grado, sarà ritenuto rinunziatario senza bisogno di ulteriore diffida anche se non abbia presentata espressa rinunzia.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è composta come segue:

Presidente: il capo del Servizio 1° (Coltivazioni tabacchi) dei Monopoli di Stato;

Membri: un professore dell'Istituto di chimica generale presso la Regia università di Roma; un professore di chimica organica presso la Regia università di Roma; due funzionari tecnici dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al sesto;

Segretario: un funzionario della Direzione generale di grado non inferiore al nono.

Quando occorra procedere all'esame orale di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con il voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue estere.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(3081)

Concorso ad un posto di allievo tecnico nel ruolo tecnico dei monopoli di Stato (gruppo A - servizio coltivazioni tabacchi).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923 sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato modificati dal R. decreto 21 marzo 1930, n. 219;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 che approva l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visti i Regi decreti n. 1047 del 27 giugno 1929 e n. 1491 del 20 novembre 1930 sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per la nomina ad un posto di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di 1ª categoria gruppo *A* dei Monopoli di Stato; branca di servizio: coltivazioni tabacchi.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso:

1° gli impiegati appartenenti alla data del 18 dicembre 1930, ai ruoli delle Amministrazioni statali di gruppo *B;*

2° il personale che presti servizio ininterrotto almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che abbia esercitato alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato presso il Ministero delle finanze, non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in bollo di L. 5 con la precisa indicazione del proprio recapito, corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato abbia compiuti diciotto anni di età alla data del presente decreto;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano con godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato penale generale negativo del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

e) certificato di stato di famiglia;

f) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e per minorati per la causa nazionale, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita sanitaria di controllo seguendo all'uopo per gl'invalidi ed i minorati la procedura di cui all'art. 5, comma 4°, della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ed all'art. 30 del citato regolamento;

g) certificato di esito di leva o stato di servizio, oppure foglio di congedo illimitato dal servizio militare con la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore, o documento di riforma. Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della residenza;

h) fotografia di data recente con la firma autenticata da un pubblico ufficio a ciò autorizzato, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

i) diploma originale di laurea in scienze agrarie o copia autentica di esso.

Tutti i citati documenti devono essere redatti in competente carta da bollo e legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del relativo invio. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato dovranno unire all'istanza soltanto i documenti di cui alle lettere *e*) ed *i*) e copia dello stato di servizio. Il personale non di ruolo dovrà inoltre produrre un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale è addetto, da cui risultino gli estremi della autorizzazione dell'assunzione in servizio, ed inoltre che il candidato presta servizio ininterrotto almeno dal 31 dicembre 1928, e che alla data del 18 dicembre 1930 esercitava le funzioni proprie del ruolo e del gruppo per il quale concorre.

La tardiva presentazione dell'istanza od anche di uno solo dei documenti predetti sarà motivo di esclusione dal concorso; lo stesso effetto produce la presentazione di uno o più documenti irregolari nel bollo.

Il Ministro con decreto non motivato e insindacabile può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato; ai candidati non ammessi ed a quelli che non saranno dichiarati vincitori del concorso saranno restituiti a richiesta, i documenti presentati meno la domanda di ammissione.

I concorrenti dovranno indicare nella domanda se e per quale lingua estera intendono sostenere prova di esame.

Art. 4.

L'esame consisterà in due prove scritte ed una orale che si svolgeranno in Roma nei locali della Regia manifattura tabacchi in piazza Mastai. Le prove scritte avranno luogo in giorni da stabilirsi del prossimo ottobre, e che saranno comunicati insieme con l'ora del relativo inizio, agli aspiranti ammessi al concorso, tempestivamente con lettera raccomandata, che dovrà essere esibita alla Commissione esaminatrice il giorno della prima prova scritta.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle seguenti materie;

Parte prima:

1. Botanica (morfologia, anatomia e fisiologia).
2. Chimica agraria.

Parte seconda:

1. Agronomia (geognosia e metereologia agraria - terreni - concimi - lavori - irrigazione).
2. Economia rurale.

Parte terza:

Nozioni di diritto civile ed amministrativo (solo prova orale).

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nello scrivere almeno gli ultimi tre periodi di uno dei temi nella lingua che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Ogni commissario disporrà di:
dieci punti per ciascuna prova scritta;
dieci punti per la prova orale;
dieci punti per la prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto attribuito nella prova facoltativa di lingue estere.

Il posto messo a concorso sarà conferito al candidato che ha riportato la maggiore votazione complessiva.

A parità di merito sarà data la preferenza:

a) ai decorati al valor militare;

b) ai mutilati ed invalidi di guerra inscritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi inscritti alle altre categorie non indicate alla lettera *b*);

d) agli insigniti di croce di guerra al valore;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

f) agli ex combattenti.

Per ognuna delle sopra indicate categorie sarà inoltre data la preferenza agli ammogliati con prole rispetto a quelli senza prole; ed a questi ultimi rispetto ai celibi.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al capo 6° della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Per ciascuna prova scritta ai candidati sono assegnate otto ore di tempo, a partire dal momento in cui è cessata la lettura del tema. Scaduto tale termine i lavori debbono essere presentati anche se non ultimati; è consentita in ogni caso la consegna delle relative minute.

La prova orale durerà non meno di mezz'ora, nè più di un'ora per ciascun candidato.

Ai concorrenti è vietato durante gli esami scritti di comunicare con gli estranei o tra di loro e di portare seco appunti, manoscritti, libri ed opuscoli di qualsiasi genere, e neppure carta da scrivere dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso con deliberazione insindacabile della Commissione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato allievo tecnico salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei nel caso che non si trovi nelle condizioni volute dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Al nominato sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che gli verrà assegnata. Qualora entro tale termine, escluso il caso nel quale egli si trovi sotto le armi per obbligo di leva, non assuma servizio, sarà ritenuto rinunziatario senza bisogno d'ulteriore diffida, anche se non abbia presentata espressa rinunzia.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è composta come segue:

Presidente: il capo del Servizio 1° (Coltivazioni tabacchi) dei Monopoli di Stato;

Membri: due professori di Regio istituto superiore di agraria o di facoltà agraria; due funzionari (uno tecnico ed uno amministrativo) dei Monopoli di grado non inferiore al sesto;

Segretario: un funzionario della Direzione generale dei monopoli di grado non inferiore al nono.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi un professore di lingue estere per l'eventuale prova d'esame sostenuta dai candidati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(3082)

Concorso a sei posti di allievo tecnico nel ruolo tecnico dei monopoli di Stato (gruppo A - servizio manifattura tabacchi).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923 sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato modificati dal R. decreto 21 marzo 1930, n. 219;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 che approva l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visti i Regi decreti n. 1047 del 27 giugno 1929 e n. 1491 del 20 novembre 1930 sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per la nomina a sei posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di 1ª categoria gruppo *A* dei Monopoli di Stato; branca di servizio: Manifatture tabacchi.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso:

1° gli impiegati appartenenti alla data del 18 dicembre 1930, ai ruoli delle Amministrazioni statali di gruppo *B*;

2° il personale che presti servizio ininterrotto almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che abbia esercitato alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Non costituisce interruzione l'allontamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato presso il Ministero delle finanze, non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in bollo di L. 5 con la precisa indicazione del proprio recapito, corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato abbia compiuti diciotto anni di età alla data del presente decreto;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano con godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato penale generale negativo del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

e) certificato di stato di famiglia;

f) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e pei minorati per la causa nazionale, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita sanitaria di controllo seguendo all'uopo per gl'invalidi ed i minorati la procedura di cui all'art. 5, comma 4°, della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ed all'art. 30 del citato regolamento;

g) certificato di esito di leva o stato di servizio, oppure foglio di congedo illimitato dal servizio militare con la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore, o documento di riforma. Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della residenza;

h) fotografia di data recente con la firma autenticata da un pubblico ufficio a ciò autorizzato, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

i) diploma originale di laurea in ingegneria civile o industriale o copia autentica di esso. I candidati che abbiano conseguito tale diploma dopo l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno anche esibire l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del Regio decreto suddetto.

Tutti i citati documenti devono essere redatti in competente carta da bollo e legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del relativo invio. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato dovranno unire all'istanza soltanto i documenti di cui alle lettere *e*) ed *i*) e copia dello stato di servizio. Il personale non di ruolo dovrà inoltre produrre un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale è addetto, da cui risultino gli estremi della auorizzazione dell'assunzione in servizio, ed inoltre che il candidato presta servizio ininterrotto almeno dal 31 dicembre 1928, e che alla data del 18 dicembre 1930 esercitava le funzioni proprie del ruolo e del gruppo per il quale concorre.

La tardiva presentazione dell'istanza od anche di uno solo dei documenti predetti sarà motivo di esclusione dal concorso; lo stesso effetto produce la presentazione di uno o più documenti irregolari nel bollo.

Il Ministro con decreto non motivato e insindacabile può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato; ai candidati non ammessi ed a quelli che non saranno dichiarati vincitori del concorso saranno restituiti a richiesta, i documenti presentati meno la domanda di ammissione.

I concorrenti dovranno indicare nella domanda se e per quale lingua estera intendono sostenere prova di esame.

Art. 4.

L'esame consisterà in due prove scritte ed una orale, che si svolgeranno in Roma nei locali della Regia manifattura tabacchi in piazza Mastai. Le prove scritte avranno luogo in giorni da stabilirsi del prossimo ottobre, e che saranno comunicati, insieme con l'ora del relativo inizio, agli aspiranti ammessi al concorso, tempestivamente con lettera raccomandata, che dovrà essere esibita alla Commissione esaminatrice il giorno della prima prova scritta.

Le prove verteranno sulle seguenti materie:

Parte prima:

1. Costruzioni civili e industriali;
2. Impianti industriali. Macchine termiche e idrauliche;
3. Idraulica e costruzioni idrauliche.

Parte seconda:

1. Fisica tecnica;
2. Elettrotecnica.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nello scrivere almeno gli ultimi tre periodi di uno dei temi nella lingua che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Ogni commissario disporrà di:

dieci punti per ciascuna prova scritta;
dieci punti per la prova orale;
dieci punti per la prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto attribuito nella prova facoltativa di lingue estere.

I posti messi a concorso saranno conferiti a norma dell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733. Le relative nomine saranno conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alla votazione riportata.

A parità di merito sarà data la preferenza:

a) ai decorati al valor militare;

b) ai mutilati ed invalidi di guerra inscritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi inscritti alle altre categorie non indicate alla lettera *b*);

d) agli insigniti di croce di guerra al valore;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

f) agli ex combattenti.

Per ognuna delle sopra indicate categorie sarà inoltre data la preferenza agli ammogliati con prole rispetto a quelli senza prole; ed a questi ultimi rispetto ai celibi.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al capo 6° della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Per ciascuna prova scritta ai candidati sono assegnate otto ore di tempo, a partire dal momento in cui è cessata la lettura del tema. Scaduto tale termine i lavori debbono essere presentati anche se non ultimati; è consentita in ogni caso la consegna delle relative minute.

La prova orale durerà non meno di mezz'ora, nè più di un'ora per ciascun candidato.

Ai concorrenti è vietato durante gli esami scritti di comunicare con gli estranei o tra di loro e di portare seco appunti, manoscritti, libri ed opuscoli di qualsiasi genere, e neppure carta da scrivere dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso con deliberazione insindacabile della Commissione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei, per coloro che non si

trovino nelle condizioni volute dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate. Qualora entro tale termine, escluso il caso in cui il vincitore si trovi sotto le armi per obbligo di leva, non assumano servizio, saranno ritenuti rinunziatari senza bisogno di ulteriore diffida, anche se non abbiano presentata espressa rinunzia.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è composta come segue:

Presidente: un funzionario tecnico dei Monopoli di grado quinto;

Membri: due professori stabili della Regia scuola d'ingegneria di Roma; due funzionari tecnici dei monopoli di grado non inferiore al sesto;

Segretario: un funzionario della Direzione generale dei monopoli di grado non inferiore al nono.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi un professore di lingue estere per l'eventuale relativa prova d'esame sostenuta dai candidati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(3083)

Concorso a due posti di allievo tecnico nel ruolo tecnico dei monopoli di Stato (gruppo A - servizio saline).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923 sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato modificati dal R. decreto 21 marzo 1930, n. 219;
Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 che approva l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;
Visti i Regi decreti n. 1047 del 27 giugno 1929 e n. 1491 del 20 novembre 1930 sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per la nomina a due posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di 1ª categoria gruppo *A* dei Monopoli di Stato; branca di servizio: saline.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso:

1° gli impiegati appartenenti alla data del 18 dicembre 1930, ai ruoli delle Amministrazioni statali di gruppo *B*;

2° il personale che presti servizio ininterrotto almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che abbia esercitato alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato presso il Ministero delle finanze, non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in bollo di L. 5 con la precisa indicazione del proprio recapito, corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato abbia compiuti diciotto anni di età alla data del presente decreto;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano con godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato penale generale negativo del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

e) certificato di stato di famiglia;

f) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e pei minorati per la causa nazionale, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita sanitaria di controllo seguendo all'uopo per gl'invalidi ed i minorati la procedura di cui all'art. 5, comma 4°, della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ed all'art. 30 del citato regolamento;

g) certificato di esito di leva o stato di servizio, oppure foglio di congedo illimitato dal servizio militare con la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore, o documento di riforma. Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della residenza;

h) fotografia di data recente con la firma autenticata da un pubblico ufficio a ciò autorizzato, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

i) diploma originale di laurea in ingegneria civile o industriale o copia autentica di esso. I candidati che abbiano conseguito tale diploma dopo l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno anche esibire l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del Regio decreto suddetto.

Tutti i citati documenti devono essere redatti in competente carta da bollo e legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del relativo invio. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato dovranno unire all'istanza soltanto i documenti di cui alle lettere *e*) ed *i*) e copia dello stato di servizio. Il personale non di ruolo dovrà inoltre produrre un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale è addetto, da cui risultino gli estremi della autorizzazione dell'assunzione in servizio, ed inoltre che il candidato presta servizio ininterrotto almeno dal 31 dicembre 1928, e che alla data del 18 dicembre 1930 esercitava le funzioni proprie del ruolo e del gruppo per il quale concorre.

La tardiva presentazione dell'istanza od anche di uno solo dei documenti predetti sarà motivo di esclusione dal concorso; lo stesso effetto produce la presentazione di uno o più documenti irregolari nel bollo.

Il Ministro con decreto non motivato e insindacabile può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato; ai candidati non ammessi ed a quelli che non saranno dichiarati vincitori del concorso saranno restituiti a richiesta, i documenti presentati meno la domanda di ammissione.

I concorrenti dovranno indicare nella domanda se e per quale lingua estera intendono sostenere prova di esame.

Art. 4.

L'esame consisterà in due prove scritte ed una orale che si svolgeranno in Roma nei locali della Regia manifattura tabacchi in piazza Mastai. Le prove scritte avranno luogo in giorni da stabilirsi del prossimo settembre e che saranno comunicati insieme con l'ora del relativo inizio, agli aspiranti ammessi al concorso, tempesivamente con lettera raccomandata, che dovrà essere esibita alla Commissione esaminatrice il giorno della prima prova scritta.

Le prove verteranno sulle seguenti materie:

Parte prima:

1. Costruzioni civili e industriali;
2. Impianti industriali, macchine termiche e idrauliche;
3. Idraulica e costruzioni idrauliche.

Parte seconda:

1. Fisica tecnica;
2. Elettrotecnica.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nello scrivere almeno gli ultimi tre periodi di uno dei temi nella lingua che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Ogni commissario disporrà di:

dieci punti per ciascuna prova scritta;
dieci punti per la prova orale;
dieci punti per la prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto attribuito alla prova facoltativa di lingue estere.

I posti messi a concorso saranno conferiti a norma dell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733. Le relative nomine saranno conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alla votazione riportata.

A parità di merito sarà data la preferenza:

a) ai decorati al valor militare;

b) ai mutilati ed invalidi di guerra inscritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi inscritti alle altre categorie non indicate alla lettera *b*);

d) agli insigniti di croce di guerra al valore;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

f) agli ex combattenti.

Per ognuna delle sopra indicate categorie sarà inoltre data la preferenza agli ammogliati con prole rispetto a quelli senza prole; ed a questi ultimi rispetto ai celibi.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al capo 6° della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Per ciascuna prova scritta ai candidati sono assegnate otto ore di tempo, a partire dal momento in cui è cessata la lettura del tema. Scaduto tale termine i lavori debbono essere presentati anche se non ultimati; è consentita in ogni caso la consegna delle relative minute.

La prova orale durerà non meno di mezz'ora, nè più di un'ora per ciascun candidato.

Ai concorrenti è vietato durante gli esami scritti di comunicare con gli estranei o tra di loro e di portare seco appunti, manoscritti, libri ed opuscoli di qualsiasi genere, e neppure carta da scrivere dovendo i lavori, a pena di nullità essere scritti su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso con deliberazione insindacabile della Commissione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici, salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei per coloro che non si trovino nelle condizioni volute dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate. Qualòra entro tale termine, escluso il caso in cui il vincitore si trovi sotto le armi per obbligo di leva, non assumano servizio, saranno ritenuti rinunziatari senza bisogno d'ulteriore diffida, anche se non abbiano presentata espressa rinunzia.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è composta come segue:

Presidente: un funzionario tecnico dei monopoli di grado quinto;

Membri: due professori stabili della Regia scuola d'ingegneria in Roma; due funzionari tecnici dei monopoli di grado non inferiore al sesto;

Segretario: un funzionario della Direzione generale dei monopoli di grado non inferiore al nono.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi un professore di lingue estere per l'eventuale relativa prova d'esame sostenuta dai candidati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: CASALINI.

(3084)

Concorso ad un posto di allievo tecnico nel ruolo tecnico dei monopoli di Stato (gruppo A - servizio saline e chinino di Stato).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto dell'11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923 sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il decreto Ministeriale del 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato modificati dal R. decreto 21 marzo 1930, n. 219;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 che approva l'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visti i Regi decreti n. 1047 del 27 giugno 1929 e n. 1491 del 20 novembre 1930 sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per la nomina ad un posto di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di 1ª categoria gruppo *A* dei Monopoli di Stato: personale delle saline e del chinino di Stato.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso:

1° gli impiegati appartenenti alla data del 18 dicembre 1930, ai ruoli delle Amministrazioni statali di gruppo *B*;

2° il personale che presti servizio ininterrotto almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che abbia esercitato alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato presso il Ministero delle finanze, non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in bollo di L. 5 con la precisa indicazione del proprio recapito, corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato abbia compiuti diciotto anni di età alla data del presente decreto;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante che il candidato è cittadino italiano con godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente bando di concorso, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato penale generale negativo del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

e) certificato di stato di famiglia;

f) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e pei minorati per la causa nazionale, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita sanitaria di controllo seguendo all'uopo per gl'invalidi ed i minorati la procedura di cui all'art. 5, comma 4°, della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ed all'art. 30 del citato regolamento;

g) certificato di esito di leva o stato di servizio, oppure foglio di congedo illimitato dal servizio militare con la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore, o documento di riforma. Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della residenza;

h) fotografia di data recente con la firma autenticata da un pubblico ufficio a ciò autorizzato, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

i) diploma originale di laurea in chimica e farmacia o copia autentica di esso.

Tutti i citati documenti devono essere redatti in competente carta da bollo e legalizzati. La legalizzazione non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del relativo invio. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato dovranno unire all'istanza soltanto i documenti di cui alle lettere *e*) ed *i*) e copia dello stato di servizio. Il personale non di ruolo dovrà inoltre produrre un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale è addetto, da cui risultino gli estremi della auorizzazione dell'assunzione in servizio, ed inoltre che il candidato presta servizio ininterrotto almeno dal 31 dicembre 1928, e che alla data del 18 dicembre 1930 esercitava le funzioni proprie del ruolo e del gruppo per il quale concorre.

La tardiva presentazione dell'istanza od anche di uno solo dei documenti predetti sarà motivo di esclusione dal concorso; lo stesso effetto produce la presentazione di uno o più documenti irregolari nel bollo.

Il Ministro con decreto non motivato e insindacabile può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato; ai candidati non ammessi ed a quelli che non saranno dichiarati vincitori del concorso saranno restituiti a richiesta, i documenti presentati meno la domanda di ammissione.

I concorrenti dovranno indicare nella domanda se e per quale lingua estera intendono sostenere prova di esame.

Art. 4.

L'esame verterà sulle materie indicate nell'annesso programma e consisterà:

a) in una prova pratica di analisi chimica qualitativa di una miscela e relazione scritta sui risultati ottenuti;

b) in una prova pratica di analisi chimica quantitativa di una sostanza e relazione scritta dei risultati ottenuti;

c) nello svolgimento scritto di un tema riguardante la chimica industriale del chinino.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nello scrivere almeno gli ultimi tre periodi del tema di cui alla lettera *c*) nella lingua che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Le prove anzidette si svolgeranno in Roma presso il laboratorio chimico dei Monopoli in giorni da stabilirsi del prossimo ottobre, e che saranno comunicati, insieme con l'ora del relativo inizio, agli aspiranti ammessi al concorso, tempestivamente con lettera raccomandata, che dovrà essere esibita alla Commissione esaminatrice il giorno della prova.

Art. 5.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna delle tre prove e di dieci punti per la prova facoltativa di lingue estere.

Per l'approvazione occorre che i candidati abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove anzidette e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati in ciascuna delle tre prove anzidette e del punto ottenuto nella prova facoltativa di lingue estere.

Il posto messo a concorso sarà conferito al candidato che ha riportato la maggiore votazione.

A parità di merito sarà data la preferenza:

a) ai decorati al valor militare;

b) ai mutilati ed invalidi di guerra inscritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

c) ai feriti in combattimento ed ai mutilati ed invalidi inscritti alle altre categorie non indicate alla lettera *b*);

d) agli insigniti di croce di guerra al valore;

e) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

f) agli ex combattenti.

Per ognuna delle sopra indicate categorie sarà inoltre data la preferenza agli ammogliati con prole rispetto a quelli senza prole; ed a questi ultimi rispetto ai celibi.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al capo 6° della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Per ciascuna prova ai candidati è assegnato un termine che sarà ritenuto sufficiente dalla Commissione.

Ai concorrenti è vietato durante gli esami di comunicare con gli estranei o tra di loro e di portare seco appunti, manoscritti, libri ed opuscoli di qualsiasi genere, e neppure carta da scrivere dovendo i lavori, a pena di nullità essere scritti su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso con deliberazione insindacabile della Commissione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato allievo tecnico, salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei ove non si trovi nelle condizioni volute dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Al nominato sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che gli verrà assegnata. Qualora entro tale termine, escluso il caso in cui egli si trovi sotto le armi per obbligo di leva, non assuma servizio sarà ritenuto rinunziatario senza bisogno di ulteriore diffida, anche se non abbia presentata espressa rinunzia.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è composta come segue:

Presidente: il capo del Servizio III (saline) dei Monopoli di Stato;

Membri: un professore dell'Istituto di chimica generale presso la Regia università di Roma; un professore di chimica farmaceutica presso la stessa Università; due funzionari tecnici dei monopoli di grado non inferiore al sesto;

Segretario: un funzionario della Direzione generale dei monopoli di grado non inferiore al nono.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi un professore di lingue estere per l'eventuale prova d'esame sostenuta dai candidati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

Programma d'esame per la nomina ad allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) dell'Amministrazione dei monopoli - Personale delle saline e del chinino di Stato.

1. — CHIMICA FARMACEUTICA — TECNICA FARMACEUTICA CHIMICA INDUSTRIALE.

a) Identificazione e saggi dei medicamenti.
b) Scoperta e storia del chinino - stadi dell'industria del chinino.
c) Preparazione e dosaggio dei medicinali.
d) Preparazione dei medicinali con apparecchi a vuoto.
e) Preparazione dei medicinali in tavolette - macchinario relativo - avvertenze, norme e massime per le varie forme e per le varie qualità di medicinali.
f) Confettazione delle tavolette - macchinario - norme relative.
g) Soluzioni per iniezioni ipodermiche in genere - principî e norme per la preparazione delle soluzioni - sterilizzazione, avvertenze per la sterilizzazione, vari generi di sterilizzazione - prova della sterilizzazione.
h) Estrattori della industria chimica farmaceutica - apparecchi di riscaldamento - filtri in uso delle industrie farmaceutiche - apparecchi eletrolici.
i) Impianti di macinazioni varie di prodotti chimici nell'industria chimica farmaceutica - setacci - buratti - plansister - aspiratori di polvere - mescolatori vari.
l) Essicatoi in uso presso l'industria chimica farmaceutica - vari sistemi di essicatoi.
m) Distillazione e rettificazione di prodotti volatili - eteri - olii minerali.

2. — CHIMICA ANALITICA E FISICA.

a) Analisi qualitativa e quantitativa di miscele e sostanze.
b) Determinazione della purezza del solfato di chinina e dei principali sali di chinina secondo la farmacopea italiana.
c) Metodi industriali per la depurazione dei sali di chinina.
d) Separazione degli alcaloidi secondari - proprietà dei vari alcaloidi secondari.
e) Analisi microscopica delle cortecce di china.
f) Analisi polarimetrica del chinino - calcoli fattori e logaritmi relativi.

3. — CULTURA DELLA PIANTA DELLA CHINA E COMMERCIO DELLA SCORZA.

a) Storia della pianta della china.
b) Chine selvagge e chine coltivate - varie qualità - condizioni climatiche, di terreno, altitudine, precipitazione di acqua necessaria alla pianta.
d) Metodi di raccolta della scorza - forma in cui viene messa in commercio; distinzione tra la scorza farmaceutica e la scorza per estrazione del chinino.
e) Principali provenienze della scorza di china - principali mercati di vendita - l'unit - depositi della scorza e analisi ufficiale - produzione mondiale della china - statistica della produzione e dei prezzi della china.

4. — IMPIANTI INDUSTRIALI.

a) Vapore come mezzo di riscaldamento - essicatoi a vapore.
b) Riscaldamenti diretti a mezzo riscaldatori - apparecchi di riscaldamento a doppio fondo - alambicchi a vapore - autoclavi di sterilizzazione a vapore - bacinelle ed apparecchi per soluzione a vapore - calcoli relativi - condensatori vari - stufe ad acqua e regolazione di temperatura - bagni maria riscaldati a vapore - stufe nel vuoto sistema Passburg - Ekman - Volkmar, con piani riscaldati a vapore, principali tipi e loro uso nell'industria chimica.
c) Apparecchi per il vuoto, vari sistemi - applicazione delle pompe a miscela ed a secco - utilità della colonna barometrica nell'applicazione delle distillazioni nel vuoto - apparecchi a semplice e multiplo effetto - calcoli del rendimento relativo al consumo di vapore e di carbone - discussioni dei principali sistemi di produzione secondo i vari tipi di evaporazione nel vuoto.
d) Applicazione del freddo nella preparazione dei prodotti chimici. Principali sistemi di frigoriferi applicati per lo sfruttamento di acque madri e concentrazione per congelamento di prodotti incrstallizzabili.
e) Filtri a sabbia, filtri pressa con riscaldamento a vapore ed apparecchio per la lavatura automatica - filtri a cuuff verticali filtri Taylor - filtri applicati nella industria di prodotti chimici ed alimentari (alcaloidi, zucchero, sali vari, ecc.) - materie filtranti: lane di vetro, feltri, tele, amianto, ecc.
f) Materie decoloranti - terra decolorante applicata nell'industria degli oli - carbone animale - norrit - epunite - carburafina - enocarbone - loro origine e composizione.
g) Guarnizioni e giunti, loro applicazione - apparecchi di prodotti farmaceutici - guarnizioni protettive per sostanze e solventi che attaccano gomma - paste oleose e comunque solubili nei vari solventi.
h) Torchi - presse e centrifughe.
i) Montaliquidi, pompe da travaso a pistone ed a centrifuga - compressori d'aria - uso dei medesimi per le cristallizzazioni - vibratori ad aria compressa.
l) Montacarichi elettrici e idraulici.
m) Sistemi ed avvertenze per impianti relativi alle trasmissioni meccaniche.
n) Sistemi vari di aspirazioni d'aria nei laboratori.
o) Trasmissione elettrica per forza e luce.

5. — LEGGI SANITARIE.

a) Disposizioni concernenti la vendita dei medicinali a dose e forma di medicamento - Responsabilità relativa.
b) Leggi sanitarie contro la malaria e per la sistemazione dei terreni paludosi malarici - importanza del chinino nella bonifica di terreni paludosi - Provvidenza sociale prevista dalle leggi antimalariche per l'assistenza farmaceutica in genere e per il malarico in ispecie.
c) vendita dei preparati chinacei al pubblico, alle opere pie.

(3085)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.